



Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato  
"F. Corridoni"

Via Sant'Anna, 9 – CORRIDONIA (MC)  
Sedi coordinate: Macerata-Civitanova Marche



[www.ipsiacorridoni.gov.it](http://www.ipsiacorridoni.gov.it)  
Codice Fiscale 80004920437 e-mail: [ipsiafc@ipsiacorridoni.com](mailto:ipsiafc@ipsiacorridoni.com)

Tel. Centralino 0733/434455 Fax 0733/432690 Tel. Presidenza 0733/434022 Fax 0733/434022

## REGOLAMENTO ACCA

### L'integrazione degli alunni diversamente abili

#### Premessa

L'IPSIA "F. Corridoni" di Corridonia opera con particolare attenzione per l'integrazione degli alunni disabili, favorendo la socializzazione, l'acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno.

*L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art. 12 c.2 L.104/92), obiettivo raggiungibile "attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti ... nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I." (\*Linee-Guida. 4 agosto 2008, III parte)*

La presenza di molti studenti disabili, alcuni di particolare gravità, è aumentata in questi ultimi anni; ai gravi si sono affiancati molti studenti che presentano disturbi di attenzione, di comportamento, di iperattività, nonché disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è inclusivo in quanto *prevede nella quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare la possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali* (\*Linee-Guida, III,1.1)

#### Art. 1 - Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico è il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità.

Per la realizzazione operativa delle attività concernenti l'integrazione scolastica, il Dirigente Scolastico può individuare una figura professionale di riferimento (figura strumentale), per le iniziative di organizzazione e di cura della documentazione, delle quali tale figura è responsabile e garante. (\*Linee-Guida, III,1.1)

#### Art. 2 - Individuazione dell'alunno in situazione di handicap (DPCM 185/2006)

"Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

Gli accertamenti devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, deve riportare l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

Questi accertamenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare delle Aziende USL .

Il verbale di accertamento e il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno chiede di essere iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nel passaggio da un ordine di scuola all'altro all'atto della iscrizione i genitori devono presentare una diagnosi funzionale aggiornata.

### **Art. 3 - Diagnosi Funzionale (DPR 24 febbraio 1994)**

*La Diagnosi Funzionale (DF) è una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, redatta dall'Unità Multidisciplinare dell'Azienda USL (UMEE) e comprende elementi clinici (documentazione medica) ed elementi psico-sociali (dati anagrafici dell'alunno, nucleo familiare, contesto ambientale e lavorativo ...).* Essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, la diagnosi funzionale deve tener conto delle potenzialità registrabili in ambito cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia personale e sociale.

### **Art. 4 - PDF - Profilo Dinamico Funzionale (DPR 24 febbraio 1994)**

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) è un atto successivo alla DF e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo dell'alunno nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Il PDF è redatto dall'UMEE, dai docenti curricolari e di sostegno, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Il PDF è aggiornato obbligatoriamente a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e, in via orientativa ogni due anni, anche durante il corso di istruzione secondaria superiore (alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore)

### **Art. 5 - PEI – Piano Educativo Individualizzato (DPR 24 febbraio 1994)**

*Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.*

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dai docenti curricolari e di sostegno e dagli operatori dell'UMEE, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Nel PEI vengono indicati gli interventi didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, interventi correlati alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà ma anche alle sue potenzialità.

Nel PEI devono essere indicate anche le risorse necessarie per la realizzazione dello stesso, nonché la proposta indicante il numero di ore di sostegno.

In riferimento alla normativa sulla valutazione degli alunni in situazione di handicap, si possono individuare due principali tipologie di PEI:

- PEI semplificato, ovvero con obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali (conseguimento almeno degli obiettivi minimi programmati per la classe in tutte le discipline)
- PEI differenziato con obiettivi NON riconducibili ai programmi ministeriali (ovvero con esclusione di frequenza in alcune discipline, ovvero programmazione per aree disciplinari)

### **Art. 6 – Frequenza**

Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe.

### **Art. 7 - Valutazione (art. 9 Regolamento DPR 122/09)**

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

La valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della *performance* (Linee – Guida, III, 2.4)

*Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. (art. 16 L. 104/92)*

### **Art. 8 - PEI semplificato –**

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. **(art. 15 OM 90/2001)**

Per gli alunni in situazione di handicap psichico, se il Consiglio di Classe riscontra che l'allievo ha raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.

### **Art. 9 - Esame di Stato e prove equipollenti**

Il Consiglio di Classe predisponde una relazione – che fa parte integrante del Documento del 15 maggio - nella quale, oltre a indicare le attività svolte e i criteri di valutazione adottati, dà indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

La Commissione d'esame (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento DPR 323/98), sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, predisponde prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la Commissione si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico (art. 17 O.M. 21/2001)

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche (art. 318 c.3 D.Lvo n. 297/1994) riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare *di norma* un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

#### **Art. 10 - PEI differenziato –**

Qualora il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui alla CM 262/88, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato PEI e non ai programmi ministeriali.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI. Questi alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte, ai sensi dell'art. 316 del T.U. D.Lvo n. 297/94 –

Qualora un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia; se i genitori (o esercenti la patria potestà) non manifestano un formale assenso entro il termine indicato, la valutazione differenziata si intende accettata; se invece esprimono parere contrario, l'alunno verrà valutato in conformità agli artt.12 e 13 OM 90/01, come tutti gli altri alunni.

#### **Art. 11 - Attività integrative**

Per alunni con PEI differenziato possono essere realizzate attività laboratoriali specifiche, con obiettivi di potenziamento dell'autonomia personale e sociale dell'alunno.

Le linee-Guida (III, 1,2) sottolineano come la costituzione di *laboratori* che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico sia contraria alle disposizioni della Legge 104/92. Tuttavia, poiché non si può considerare che la scuola esaurisca il suo ruolo formativo con la semplice socializzazione in "praesentia", riemerge la centralità della progettazione educativa individualizzata (PEI) che dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione; l'apprendimento dovrà pertanto avvenire preferibilmente (ma non esclusivamente) nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato.

#### **Art. 12 - Esami di qualifica professionale ed Esami di Stato**

Gli alunni con PEI differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.

Gli alunni con PEI differenziato possono sostenere anche l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento degli Esami di Stato (DPR.323/98)

#### **Art. 13 – Certificazioni**

Nelle certificazioni rilasciate agli alunni con PEI differenziato deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 OM 90/01

#### **Art. 14 - Dal PEI differenziato al PEI semplificato**

Per alunni con PEI differenziato, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il

Consiglio di Classe delibera l'ammissione alla classe successiva (o agli Esami di Stato), in conformità agli artt.12 e 13 OM 90/01, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

#### **Art. 15 - Documentazione**

La documentazione relativa alla programmazione (PEI) deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato (\*Linee-Guida, III,1.1).

Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione sono previste forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall'alunno con disabilità (scuola media) e le figure di riferimento per l'integrazione della scuola accogliente, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità.

Il fascicolo individuale dell'alunno, che documenta il percorso formativo compiuto nell'iter scolastico e comprende DF aggiornata, PDF, PEI relativo all'ultimo anno scolastico, deve essere tempestivamente trasmesso dalla Scuola Media di provenienza.

#### **Art. 16 - Individuazione del Consiglio di Classe**

Il Dirigente Scolastico – tenuto conto delle proposte del Collegio dei docenti (di cui all'art. 4 lett. B DPR 416/74) - individua la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile.

Il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto per l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap, contenente indicazioni in particolare sui bisogni formativi dell'alunno, sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola, sulle modalità di verifica degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione o di vita, con previsione dell'impiego dell'insegnante di sostegno, sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99).

Il Dirigente Scolastico, sulla base della Diagnosi Funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) la richiesta delle ore di sostegno necessarie.

Le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare *di norma* il numero di 25 alunni. Il Dirigente Scolastico può richiedere all'USP la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99).

All'atto dell'iscrizione la famiglia segnala particolari necessità quali trasporti, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro.

Ai sensi della CM 363/94, considerata la presenza di laboratori potenzialmente rischiosi per l'incolumità di alunni in situazioni di handicap, la competente UMEE rilascia un attestato di NULLA\_OSTA alla frequenza di tali laboratori, ovvero chiede di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità, con accorgimenti tecnici o con l'assegnazione di un assistente all'autonomia, ovvero viene disposta l'iscrizione dell'alunno ad una sezione diversa da quella richiesta.

### **Art. 17 - Somministrazione di farmaci a scuola**

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) ( Nota MIUR 2312 del 25/11/05)

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci; gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 e succ. mod. e integr.

In mancanza di disponibilità del personale scolastico il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale (Croce Rossa, ecc.).

### **Art. 18 - Docente per attività di sostegno**

Il docente per attività di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Svolge una funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con i docenti curricolari e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza (Linee – Guida, III, 2.5).

Il docente di sostegno fa parte del Consiglio di classe e partecipa, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe (art. 315, c.5, D.Lvo n. 297/1994).

La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni e in particolare per il raggiungimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità (Linee – Guida, III, 1.3)

Poiché il docente per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione (cfr. Linee-Guida, III, 1.3), il recupero delle eventuali "quote orario" (determinatesi a seguito della riduzione dell'unità oraria di lezione) devono essere destinato prioritariamente ad attività didattiche o integrative a favore degli stessi alunni in situazione di handicap, e solo eccezionalmente per sostituzioni o supplenze.

### **Art. 19 - Assistente per l'autonomia e la comunicazione**

In situazioni di particolare gravità, la Diagnosi Funzionale può evidenziare la necessità di Assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione. Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del GLHO, inoltra la richiesta all'Ente Locale competente (Comune di residenza dell'alunno, nel caso

di richiesta di assistenza per l'autonomia; Provincia per assistenza alla comunicazione, nel caso di disabilità sensoriale – vista/ udito).

### **Art. 20 - Collaboratore scolastico**

L'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, compreso lo spostamento nei locali della scuola, è una mansione propria del collaboratore scolastico.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Nota Prot. Miur 30 novembre 2001, n. 3390). Qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi.

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

### **Art. 21 - La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti**

Per dar vita ad una scuola inclusiva è necessaria una corresponsabilità educativa diffusa e una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità.

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. (Linee- Guida, III, 2)

### **Art. 22 - Gruppi di lavoro**

**La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"** all'art. 15 comma 2 stabilisce che *"Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti **gruppi di studio e di lavoro** composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo"*

Vengono pertanto due tipologie di gruppi di lavoro:

GLHI – Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto

GLHO – Gruppo di Lavoro Operativo

### **Art. 23 - GLHI – Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto**

Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto (o *Gruppo H di Istituto*), presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni.

Il Gruppo H di Istituto è composto da

- a) Dirigente Scolastico o suo delegato,
- b) Coordinatore delle Attività di Sostegno (o Funzione Strumentale)
- c) n. 4 Docenti di sostegno - preferibilmente ruolo DOS - , uno per ogni Area Disciplinare
- d) n.1 Docente curricolare, individuato tra i membri del Consiglio di Istituto
- e) n. 1 Rappresentante dei genitori, individuato tra i membri del Consiglio di Istituto
- f) n. 1 Rappresentante degli studenti, individuato tra i membri del Consiglio di Istituto
- g) n. 2 Rappresentanti allievi in situazione di handicap, individuato tra i genitori o

rappresentanti legali

- h) n. 1 Referente dell'Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva (UMEE) della competente Zona Territoriale AUSR
- i) n.2 Esperti dei problemi degli alunni portatori di handicap
- j) n. 1 Assistente Sociale del Comune di Corridonia, competente per territorio

Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per:

- a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
- b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;
- c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;
- d) verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;
- e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento «comuni» per il personale delle scuole, delle Asl e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Il Gruppo si riunisce di norma due-tre volte l'anno - indicativamente nei mesi di settembre, febbraio e maggio - o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.

I membri di carattere elettivo del

Gruppo H di Istituto durano in carica per 3 anni, salvo modifica della composizione dei rispettivi organi di provenienza.

#### **Art. 24 - GLHO – Gruppo di Lavoro Operativo**

Per ogni alunno in situazione di handicap viene costituito un gruppo di lavoro operativo (denominato anche *Gruppo Tecnico PEI*), composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal coordinatore o altro docente della classe, dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della competente UMEE, dai genitori o esercenti la patria potestà, e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell'alunno.

Il Gruppo Tecnico PEI elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI, verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI, elabora e/o aggiorna il Profilo Dinamico Funzionale.

Il GLH Operativo si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni vanno verbalizzate.

#### **Art. 25 - Viaggi di istruzione**

I viaggi di istruzione rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio.

Per garantire il diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche, *"si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno"* (C.M. 291/92 art.8 c.2).

L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, *familiari*, ecc). Qualora vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

#### **Art. 26 - La costituzione delle reti di scuole**

Al fine di una più efficace utilizzazione dei fondi per l'integrazione scolastica, di una condivisione di risorse umane e strumentali, nei limiti delle disposizioni normative vigenti anche contrattuali, e



per rendere più efficace ed efficiente l'intervento delle istituzioni scolastiche nel processo di crescita e sviluppo degli alunni con disabilità, il

Dirigente Scolastico promuove la costituzione di reti di scuole- ai sensi dell'art 7 del DPR 275/99), anche per condividere buone pratiche, promuovere la documentazione, dotare il territorio di un punto di riferimento per i rapporti con le famiglie e con l'extra-scuola nonché per i momenti di aggiornamento degli insegnanti.

### **Art. 27 - Il progetto di vita**

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale il miglioramento della qualità della vita dell'alunno, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti diversi da quello scolastico.

L'Istituzione Scolastica, pertanto, curerà il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici anche ai fini della piena attuazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità e della piena attuazione del progetto di vita. (Linee-Guida, III, 1.4)

Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 31.10.2012  
Approvato dal COLLEGIO DOCENTI